

STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE dell'ARTIGIANATO e della PICCOLA e MEDIA IMPRESA
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI IMPERIA
approvato dall'Assemblea Territoriale del 27.09.2016

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media Impresa territoriale di Imperia più semplicemente denominata anche "CNA Imperia" associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Sanremo o altra sede deliberata dall'organismo territoriale competente.

ART. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1 - Scopi della CNA Imperia sono:

- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, la tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali;
- b) la stipula di accordi e contratti collettivi territoriali di lavoro.

2 - In diretta attuazione di tali scopi, CNA Imperia svolge le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema produttivo territoriale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b) promuove l'erogazione e/o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo CNA Imperia si avvale del Patronato EPASA - ITACO, ente riconosciuto con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCP 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152.
- d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali della FONDAZIONE ECIPA Ente Confederale di Istruzione Professionale per L'Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPA);
- e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;
- f) assume iniziative atte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
- g) costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere, a favore delle imprese associate, operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la

partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;

h) svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;

i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale questa è inserita, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;

j) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti.

TITOLO II

IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

ART. 3 - IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

1. CNA Imperia è il livello confederale territoriale del sistema nazionale ed unitario CNA di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue espressioni, delle imprenditrici, degli imprenditori e dei pensionati.

2. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA - Associazioni Territoriali o unità di primo livello (come CNA Imperia), CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme alle Unioni CNA, CNA Professioni e CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.

3. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

4. L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

5. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

6. Il sistema confederale CNA così definito si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitaria fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

7. la Direzione, con le modalità previste all'art. 13, lett. g) del presente statuto, previa comunicazione alla Direzione Nazionale, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA che richiedono di aderire instaurando un rapporto di:

a. partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;

b. aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;

8. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.

ART. 4 - Obiettivi del sistema CNA

1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nelle imprese stesse, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori

economici. Tale affermazione di valori si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

2. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese conformemente ai principi del trattato dell'Unione Europea.

3. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

4. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

5. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza Territoriale e della Direzione Territoriale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.

6. Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

7. Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

8. Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

9. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

10. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

ART. 5 - Il sistema CNA

1. La CNA, intesa come Confederazione, esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

2. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:

- a) le Unioni; organizzate a livello territoriale o regionale ed a livello nazionale;
 - b) CNA Professioni;
 - c) CNA Pensionati;
- raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

A) CNA IMPERIA (unità di primo livello)

1. CNA Imperia è il livello territoriale della confederazione CNA. Come individuato nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale è il livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, ed è costituita da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno la sede della loro impresa nel rispettivo territorio. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui la Associazione CNA Territoriale medesima, unità di primo livello, si articola.
2. Nella CNA Territoriale di Imperia si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.
3. CNA Imperia opera per l'organizzazione di mestieri e le rispettive Unioni, di CNA Professioni e di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico la scelta le risorse da impegnare negli stessi.
4. CNA Imperia garantisce la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che le compongono, di CNA Professioni e della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio, all'Assemblea Territoriale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA.
5. I mestieri che compongono le Unioni Territoriali, o le Unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'Assemblea Territoriale della CNA Imperia fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa in base alle regole del presente statuto e del suo regolamento attuativo.
6. CNA Imperia, all'interno di un processo di valorizzazione delle esperienze, al fine di migliorare la rappresentanza ed i servizi forniti alle imprese associate, favorisce e supporta processi di aggregazione, incorporazione o fusione tra unità territoriali.
7. La CNA territoriale di Imperia:
 - a) rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito del territorio di competenza;
 - b) rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
 - c) garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai mestieri delle relative Unioni Territoriali, siano rappresentati negli organi dell'associazione;
 - d) stipula, con il concorso delle Unioni e/o i Mestiere presenti sul territorio, gli accordi sindacali con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale o aziendale;
 - e) individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
 - f) attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
 - g) definisce le politiche finanziarie territoriali nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
 - h) stabilisce direttamente, tenuto anche conto degli indirizzi al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede alla organizzazione e gestione dello stesso nell'ambito dell'associazione;
 - i) detiene il potere esclusivo, nell'ambito del territorio di riferimento, di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
 - j) Rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA territoriali. Le CNA Territoriali interessate costituiscono un comitato di

rappresentanza unitaria presso tale ente, individuando un portavoce comune, con il supporto e il coordinamento di CNA Regionale.

8. Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse CNA Imperia può proporre e richiedere alla direzione nazionale la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.

9. CNA Imperia individua ed organizza nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. Questa può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo apposite strutture, enti o società di emanazione.

ART. 6 - Le articolazioni del Sistema CNA

A) Le Unioni CNA e i Mestieri

1. L'Unione è una istanza di aggregazione dei Mestieri individuati dalla Direzione Nazionale CNA. Svolge una funzione di coordinamento e di rappresentanza, all'interno del sistema CNA, dei Mestieri che la compongono. CNA Imperia può costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.

2. Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.

3. CNA Imperia non può costituire nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

4. I Mestieri CNA sono costituiti da tutti gli associati al sistema CNA Imperia appartenenti a quell'ambito professionale o settore di attività economica. Le modalità di costituzione sono indicate nel regolamento adottato dalla Direzione CNA Imperia.

5. Ciascuna articolazione dei Mestiere concorre a costituire gli organi dell'Unione di appartenenza.

6. Le Unioni sono articolazioni dei livelli confederali Territoriali o Regionali e Nazionale e concorrono a comporre il sistema CNA.

7. Sono organi dell'Unione, dove istituite: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente

8. I Presidenti di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due pieni e consecutivi.

9. Il consiglio si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Territoriale della CNA nell'ambito delle norme stabilite dal presente statuto e dal Regolamento da approvarsi da parte della Direzione Provinciale.

10. Il Presidente di ciascuna Unione Territoriale è membro di diritto dell'Assemblea territoriale e, sulla base delle norme previste dal presente statuto, partecipa alla Direzione Territoriale.

11. Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Territoriale.

12. Il Presidente di CNA Imperia delega, di norma, all'Unione ed al suo Presidente di:

a) rappresentare gli interessi degli associati dell'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;

b) rappresentare istituzionalmente le relative articolazioni dei Mestiere o indicarne, sentita la Presidenza della CNA, i portavoce;

c) elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CC dei rispettivi mestieri e/o settori;

d) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;

e) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti

13. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme dalla Direzione territoriale.
14. Il Presidente della CNA Imperia, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Unione al corrispondente livello.
15. In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto Nazionale. Le iniziative sindacali, non unitarie, di carattere nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione, dovranno in ogni caso essere concertate tra gli organi della Confederazione e CNA FITA. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali aventi rilievo economico e finanziario la CNA FITA assumerà le relative decisioni solo previa autorizzazione della CNA.
16. Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente territoriale il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti di Unione rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
17. Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA territoriale di Imperia, anche al fine di valutare le risorse umane, organizzative e finanziarie che CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.
18. Il regolamento attuativo dello statuto disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

B) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

1. La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono su conforme delibera della Direzione CNA Imperia tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto della Assemblea territoriale CNA Imperia. Con le modalità ed i criteri previsti dal presente Statuto questi partecipa alla Direzione CNA.
5. CNA Imperia può richiedere alla CNA Nazionale delibera di costituzione ed organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse.

C) CNA PROFESSIONI

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.
2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
3. Su proposta di una Unione CNA, la Direzione Territoriale può deliberare la costituzione tra gli associati CNA aderenti ad un mestiere costituente un'Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 206/2007. La delibera della Direzione, contestualmente alla autorizzazione alla costituzione, approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA Professionisti Imperia". Integrata dalla indicazione della professione esercitata.
4. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Direzione territoriale e nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Territoriale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
5. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".

6. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA ed dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione territoriale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Imperia Professioni.

7. Il Collegio dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA Imperia.

8. CNA Imperia Professioni è costituita a livello territoriale. Le singole associazioni "CNA Professionisti Imperia" e quelle aderenti, possono costituire, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi della competente Direzione CNA Imperia, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.

9. Gli organi di CNA Professioni a livello territoriale sono:

- a. il Consiglio,
- b. la Presidenza,
- c. il Presidente

Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.

10. Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche. Il Consiglio Territoriale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.

11. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.

12. Il Presidente di CNA Professioni Imperia è membro di diritto dell'Assemblea Territoriale CNA e della Direzione Territoriale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

13. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Territoriale.

14. il Presidente della CNA delega a CNA Professioni Imperia ed al suo Presidente di:

- a. rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
- b. rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
- c. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dell'organo competente di CNA Imperia;
- d. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.

15. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Territoriale.

16. Il Presidente della CNA Imperia, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni Imperia.

17. CNA Professioni Imperia non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al livello confederale territoriale, secondo la previsioni del presente statuto.

18. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni Imperia, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea territoriale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA Imperia, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

D) CNA PENSIONATI

1. CNA Imperia promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati Imperia, secondo le previsioni dello Statuto CNA Nazionale e CNA Pensionati Nazionale. E' una articolazione che concorre a comporre il sistema CNA Imperia di cui assume il simbolo di cui all'art. 29 dello Statuto della CNA Nazionale integrato dalla scritta Pensionati. La titolarità esclusiva del simbolo, del logotipo e della denominazione è della CNA Nazionale.
2. L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e può predisporre un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA. In assenza dello Statuto CNA Pensionati Territoriale di Imperia, al fine di individuare le regole associative, usa e fa riferimento alle norme indicate nello statuto di CNA Pensionati Nazionale.
3. Il Segretario Territoriale di Cna Pensionati Imperia è nominato dalla Direzione CNA Pensionati su proposta della Presidenza. Tale nomina è d'intesa con il Segretario di CNA Imperia. Il Segretario CNA Pensionati Imperia, in osservanza a quanto disposto dall'art 16 dello Statuto CNA Pensionati Nazionale:
 - a. è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Pensionati;
 - b. coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica dell'Associazione ed ha la responsabilità per l'attuazione delle decisioni degli Organi;
 - c. partecipa con diritto di voto consultivo alle riunioni degli Organi; è responsabile del funzionamento della struttura associativa;
 - d. è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'articolazione territoriale, e formula la proposta di Rendiconto economico preventivo e consuntivo da sottoporre agli Organi;
 - e. propone alla Presidenza il Piano strategico poliennale di CNA Pensionati.
4. CNA Pensionati Nazionale attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA. La qualifica di socio si consegue con la sottoscrizione di un atto di adesione a CNA Pensionati, che dà luogo automaticamente ad inquadramento a livello territoriale, in relazione alla residenza anagrafica e alla sede INPS di riferimento. CNA Pensionati Imperia è costituita dai soci CNA Pensionati aventi residenza anagrafica e sede INPS nella provincia di Imperia.
5. Il Presidente di CNA Pensionati Imperia è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA Imperia.
6. CNA Pensionati Imperia è dotata di un fondo comune sul quale, e solo su di esso, i creditori possono far valere i propri diritti. In nessun caso sarà possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge (art. 148, comma 8, lettera a, del TUIR).

TITOLO III

IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 7 - Adesione al sistema CNA Imperia

1. Possono aderire al sistema CNA Imperia le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
2. Gli associati al sistema CNA Imperia debbono:
 - a. accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Imperia;
 - b. rispettare le regole di comportamento contenute negli Statuti, nei regolamenti e nel codice etico della CNA Confederazione;
 - c. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione

della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;

d. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione ECIPA ed EPASA - ITACO le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;

e. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

3. I diritti degli associati CNA Imperia:

a. Ciascun associato alla CNA Imperia, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto.

b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.

d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto.

e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza territoriale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA Imperia.

f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

4. Possono altresì aderire a CNA Imperia le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. L'Assemblea provinciale di CNA Imperia stabilisce annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA- ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA Imperia alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

1. Per fare parte del sistema CNA, CNA Imperia, con il presente statuto, attua e soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 8 dello statuto nazionale, in particolare per quanto attiene:

a. a scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli contenuti nello Statuto Nazionale, in particolare al rispetto degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 9;

b. all'obbligo che gli organi di direzione saranno formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;

c. alle modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;

d. all'obbligo di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;

e. agli organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto di CNA Nazionale;

- f. agli ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA per ogni ambito territoriale come definito dalla Direzione Nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale territoriale;
- g. alla adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h. alla messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- i. al rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j. alla durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza territoriali che non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- k. al divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- l. al riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA territoriale di Imperia e Regionale Liguria;
- m. alla costituzione di CNA Pensionati Imperia, garantendone gli ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione del sistema territoriale;
- n. all'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti ed all'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
- p. all'obbligo a riconoscere il Collegio dei Garanti Nazionale quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali ed ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
- q. all'obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

TITOLO IV

GLI ORGANI TERRITORIALI DELLA CNA

ART. 9 - Composizione degli organi territoriali della CNA Imperia

1. Gli organi di CNA Imperia, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio dei Garanti), sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.
3. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
4. E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

ART. 10 - Gli organi della CNA Imperia

1. Gli Organi della CNA Imperia sono:
 - l'Assemblea;
 - La Direzione;

- La Presidenza;
 - Il Presidente;
 - il collegio dei Revisori dei Conti;
 - Il Collegio dei Garanti;
2. Gli organi del sistema CNA Imperia, in osservanza a quanto stabilito dallo Statuto CNA Nazionale, rispettano i seguenti principi generali indicati come vincolanti:
- a. non è ammesso il principio di cooptazione;
 - b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
 - c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
 - d. in caso di dimissioni o decadenza anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore;
 - e. nelle assemblee territoriali in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione, il Raggruppamento di interesse, CNA Professioni, CNA Pensionati, da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

ART. 11 - L'Assemblea: durata e composizione

1. L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, professionisti iscritti a CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA.
2. Sono membri dell'Assemblea:
 - a. Presidenti in carica delle Unioni territoriali CNA Imperia
 - b. Componenti la Presidenza territoriale
 - c. Presidenti in carica di ECIPA, EPASA - ITACO, CNA Pensionati, dei raggruppamenti di interesse di cui all'art. 6 punto B) e di CNA Professioni di cui all'art. 6 punto C);
 - d. un numero di titolari di imprese e di pensionati, eletti ogni 4 anni, secondo le modalità previste dal regolamento, proporzionalmente alla loro consistenza associativa, anche valutando il rapporto rispetto all'iscrizione albo artigiani come indicato nel regolamento, e in numero complessivo pari alla somma di quelli indicati alle lettere a), b), c) del presente articolo.
3. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell'Assemblea.
Nelle riunioni dell'Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.
4. I Presidenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

ART. 12 - L'Assemblea: poteri e compiti

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA.
2. L'Assemblea:
 - a. stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
 - b. esamina l'andamento della CNA e delle strutture collegate;

- c. approva annualmente il bilancio consuntivo della CNA Imperia proposto dalla Direzione;
- d. delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno;
- e. approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti.

3.L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore

4.Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.

5.L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- deliberare il numero dei componenti la Direzione ed eleggerli;
- eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di quest'ultimi;
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere, stabilendone i compensi, i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine, il regolamento disciplinerà le modalità di designazione da parte dei soggetti costituenti il sistema CNA.

6. In caso di morte, dimissioni o comunque impossibilità definitiva del Presidente a svolgere le proprie funzioni la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, di Vicepresidenti o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

7. La delibera è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 13 - La Direzione: durata e composizione; poteri e compiti

1. La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento territoriale, conformemente a quello Nazionale.

2. Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti territoriali delle Unioni, di CNA Pensionati, dei raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e di CNA Professioni.

3. La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La Direzione ha il compito di:

- a. nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario di CNA Imperia
- b. attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA territoriale stabilite dall'Assemblea CNA;
- c. deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Imperia proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario territoriale;
- d. deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statuari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
- e. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- f. esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA territoriale;

- g. proporre alla Direzione Nazionale di decidere sulle domande di partenariato e aggregazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari. Decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il sistema CNA a norma del presente statuto e del regolamento;
 - h. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza da parte delle articolazioni confederali del sistema CNA del presente statuto, del regolamento e del codice etico della CNA, e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti; nonché impugnare, innanzi al medesimo Collegio dei Garanti atti per chiederne l'annullamento;
 - i. deliberare il commissariamento, l'estromissione dal sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante persone o soggetti promossi e costituiti su impulso di CNA aventi per statuto rilevanza esterna specificandone i motivi e nominando i commissari;
 - j. deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
 - k. decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA;
 - l. deliberare su proposta del Segretario territoriale, l'articolazione della CNA Imperia, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della stessa, nonché le assunzioni e i licenziamenti dei funzionari;
 - m. dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - n. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
 - o. presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
 - p. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
 - q. proporre all'Assemblea il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Biennale e, contestualmente, la relativa quota di contribuzione;
 - r. ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
 - s. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA;
 - t. dotarsi di proprio regolamento;
5. La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.
6. La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle previste ai punti i), l), m), n) .

ART. 14 - La Presidenza: durata, composizione e compiti

1. La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario territoriale.
2. La Presidenza:
 - a. promuove l'attività politica della CNA Imperia;
 - b. ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
 - c. adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario, il Piano Strategico poliennale della CNA Imperia;
 - d. verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
 - e. convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
 - f. può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;

- g. approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio e lo sottopone alla approvazione della Direzione; approva il bilancio consuntivo e lo sottopone alla approvazione di Direzione ed Assemblea territoriali;
- h. può esercitare deleghe conferite dalla Direzione e/o da altro organo.
- i. E' competente su tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione ed all'Assemblea territoriali.

ART. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA. Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
2. Il Presidente della CNA Imperia:
 - a. ha la rappresentanza politica della CNA Imperia;
 - b. ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA Imperia;
 - c. rappresenta la sintesi del sistema CNA, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
 - d. presiede gli Organi ed è il rappresentante legale della CNA Imperia a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - e. ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
 - f. può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni Territoriali CNA e di CNA Professioni Imperia;
 - g. può esercitare deleghe conferite dagli organi
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.
4. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi

ART. 16 - Presidenza onoraria

1. L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA Imperia a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente di CNA Imperia.
2. Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione territoriali.
3. Il regolamento ne disciplinerà la durata della carica.

ART. 17 - Il Segretario territoriale

1. Il Segretario territoriale viene nominato dalla Direzione, su proposta della Presidenza.
2. Il Segretario territoriale:
 - a. è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Imperia e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
 - b. propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale della CNA Imperia;
 - c. sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Imperia e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - d. propone alla Presidenza ed alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa delle aree e funzioni di attività confederali e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari e dirigenti;

- e. stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro di dirigenti e funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;
 - f. partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA territoriale;
 - g. coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche.
3. Il regolamento attuativo dello statuto, nei vari livelli, può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di Segretario territoriale.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, preferibilmente iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, di norma iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Imperia.
3. Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione.

ART. 19 -Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA né alcun rapporto di lavoro subordinato; esso è presieduto, di norma, da un giurista.
2. Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea della CNA territoriale; rimane in carica per quattro anni.
3. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide qualunque controversia che insorga tra la CNA Territoriali e gli altri livelli confederali, ovvero tra le medesime in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi della CNA; esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi territoriali.
4. Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione. Per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.
5. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni
6. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 20 – Cumulo delle cariche

1. Si rinvia al regolamento interno della CNA la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

TITOLO V AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI

ART. 21 - Fondo comune

1. Il Fondo comune della CNA Imperia è costituito dalle quote associative annuali versate dagli associati, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune
2. L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono decise e deliberate dal competente organo territoriale.
3. In caso di scioglimento della CNA Imperia, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe.

ART. 22 - Autonomia finanziaria

1. CNA Imperia ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
2. CNA Imperia è dotata di un proprio fondo comune costituito ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.
3. I creditori della CNA Imperia possono far valere i propri diritti solo sul rispettivo fondo comune di cui all'art. 21 del presente statuto

ART. 23 – Bilanci

1. Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi. CNA Imperia adotta lo schema unico di bilancio predisposto dalla CNA Nazionale, come da questa stabilito.
2. Il bilancio consuntivo della CNA deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
3. CNA Imperia persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.
4. Nell'ambito di ciascun bilancio, quando richiesto, CNA Imperia deve produrre un bilancio consolidato. Nel bilancio debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione
5. I bilanci consuntivi sono approvati previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ad essi deve allegare la propria relazione.

ART. 24 – Piano Strategico

1. Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è lo strumento fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
2. CNA Imperia adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. In particolare le Unioni partecipano alla definizione del Piano Strategico.

TITOLO VI RAPPORTO ASSOCIATIVO NORME DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITA'

ART. 25 - Rapporto associativo

1. CNA Imperia si uniforma al logotipo CNA, così come previsto all'art. 29 dello statuto nazionale, seguito dalla relativa denominazione.

2. CNA Imperia aderisce al Sistema CNA a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dell'adesione da esercitare nei modi e termini di cui al successivo capoverso, e salva l'ipotesi di scioglimento secondo quanto stabilito dal successivo art. 30 del presente statuto.
3. La revoca dell'adesione al sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi degli associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.
4. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato e CNA Imperia si impegna a rispettarli, salvo la possibilità di impugnarli, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera, innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.
5. In caso di commissariamento di CNA Imperia non vengono meno l'autonomia e la soggettività giuridica della stessa che risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.
6. Il Codice Etico della CNA e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni componenti il sistema CNA e deontologico per dipendenti e collaboratori viene recepito da CNA Imperia.

ART. 26 – Incompatibilità

1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA Imperia, di Presidente di Unione, di Portavoce di Articolazione di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di CNA Professioni territoriali è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.
2. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.
3. Fanno eccezione i comuni sotto i 5.000 abitanti.
4. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario territoriale.
5. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.
6. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

TITOLO VII

ENTI CONFEDERALI

ART. 27 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA - ITACO)

1. L'EPASA – ITACO (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), promosso dalla CNA e legalmente riconosciuto, opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale.
2. L'Ente svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all'estero.
3. EPASA - ITACO, conformemente alle previsioni di cui alla L. 152/ 2001, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, per attività di carattere assistenziale e di promozione sociale degli artigiani e dei lavoratori in generale.
4. Ha inoltre il compito di coadiuvare l'organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.

5. La Direzione della CNA nomina, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente medesimo; decide le indicazioni nominative del Presidente, dei vice Presidenti e del Direttore.

ART. 28 – FONDAZIONE ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese

La Fondazione ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l' Artigianato e le Piccole Imprese, promossa dalla CNA, ha lo scopo di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello nazionale e internazionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della CNA e delle imprese.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART. 29 - Logotipo e simbolo

1. Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.
2. L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato dal regolamento approvato dalla Direzione Nazionale.

ART. 30 - Scioglimento della CNA Imperia

1. Lo scioglimento della CNA Imperia può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea territoriale in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con la presenza dei tre quarti dei propri componenti, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai quattro quinti dei presenti.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA Imperia; i beni della CNA Imperia che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

ART. 31 - Entrata in vigore dello Statuto; regolamento della CNA Imperia

Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione della CNA Imperia dovrà approvare il regolamento.

ART. 32 - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

ART. 33 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese – Associazione Territoriale Imperia, denominata CNA Imperia, abroga ogni precedente simile normativa. L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.